



Sentenza n. 142/2026

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CALABRIA

nelle persone dei seguenti magistrati:

Domenico Guzzi Presidente

Gianpiero D'Alia Consigliere

Carlo Efisio Marrè Brunenghi Primo Referendario (relatore)

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al n. **24351** del registro di segreteria sul conto giudiziale

n. 41364, relativo all'esercizio 2016, reso da **Ada Francesca Federico** (cod.

fisc.: FDRDRN59C41D582E), in qualità di agente contabile del Comune di

Cosenza addetto alla riscossione proventi incasso teatro, rappresentata e di-

fesa, congiuntamente o disgiuntamente, come da procura in atti dagli avvocati

Elisabetta Granieri (cod. fisc.: GRNLBT81P70D086K), con domicilio digitale

eletto al seguente indirizzo p.e.c.: avvocatoelisabettagranieri@pec.giurffre.it, e

Mario Ossequio (cod. fisc.: SSQMRA67C01D086G), con domicilio digitale

eletto al seguente indirizzo p.e.c.: mario@pec.ossequio.it, con domicilio fisico

presso lo studio di quest'ultimo in Cosenza, corso Giuseppe Mazzini n. 121;

nella pubblica udienza del 29 aprile 2026, udita la relazione del giudice rela-

tore, primo referendario Carlo Efisio Marrè Brunenghi, presenti gli avvocati

Elisabetta Granieri e Mario Ossequio, udito quest'ultimo per l'agente contabile,

sentito il pubblico ministero nella persona del S.P.G. Costantino Nassis. Nes-

suno è comparso per l'amministrazione.

	FATTO E DIRITTO	
	1. Con relazione n. 133/2025, il magistrato istruttore ha chiesto che venga	
	dichiarata l'irregolarità del conto giudiziale meglio specificato in epigrafe. In-	
	fatti, premesso che il conto discende da separata iscrizione a ruolo delle varie	
	gestioni riportate nell'originario conto giudiziale n. 40223, per il complessivo	
	importo di € 1.096.758,77, ha rappresentato che l'agente contabile ha deposi-	
	tato, per l'esercizio finanziario sopra citato, oltre alla contabilità omnicompren-	
	siva di gestioni disomogenee, n. 24 prospetti inclusivi delle riscossioni, suddi-	
	visi per tipologia, tra cui quello relativo al conto in esame. Stante la pluralità	
	di gestioni disomogenee, è stata rimessa al collegio la questione relativa alla	
	inammissibilità, ovvero alla improcedibilità del conto giudiziale. Con sen-	
	tenza n. 59/2023 il collegio, rilevato che il conto presenta in allegato dei sub-	
	conti mensili (regolarmente sottoscritti), recanti una ordinata ripartizione in-	
	terna, ciascuno dei quali completo dell'importo della riscossione e del river-	
	samento, onde si tratta, più che di un conto cumulativo, di una pluralità di	
	conti unificati in un unico prospetto riassuntivo, ha disposto la separata	
	iscrizione a ruolo, al fine di procedere ad una ricostruzione delle singole ge-	
	stioni. La Segreteria ha, pertanto, proceduto all'apertura dei conti giudiziali	
	per ciascuna delle anzidette gestioni comprese nell'originario conto giudi-	
	ziale. Il magistrato designato, richiamata la documentazione di rito richiesta,	
	ha evidenziato la sussistenza di irregolarità formali. Il conto giudiziale, in-	
	fatti, non contiene tutti gli elementi previsti dal modello 21 allegato al d.P.R.	
	194/1996. Le sezioni relative agli estremi della riscossione non indicano, in-	
	fatti, i numeri delle ricevute, ma solo gli importi, e la sezione relativa ai ver-	
	samenti in tesoreria indica solo i numeri delle reversali e non anche le date	
	2	

	delle quietanze ed i singoli importi. Per ciò che riguarda le verifiche formali,	
	è stato, inoltre, accertato con la menzionata sentenza n. 59/2023 che, alla	
	luce delle normative regolamentari vigenti, le somme riscosse per la gestione	
	oggetto di verifica afferiscono tutte all’agente contabile, nominato con deter-	
	minazione dirigenziale n. 1248 del 13 luglio 2016. Sulla tenuta delle scritture	
	contabili, richiamate le disposizioni normative e regolamentari applicabili e,	
	in particolare, l’art. 194, c. 2, del r.d. n. 827/1924 e l’art. 19 del regolamento	
	che disciplina il servizio economale, l’istruttore ha sottolineato che risultano	
	disattesi gli elementari obblighi di tenuta dei registri contabili. In particolare,	
	è stata rilevata la mancata tenuta del giornale di cassa (con riguardo al quale	
	il responsabile del servizio finanziario ha attestato che “ <i>considerato che si sta</i>	
	<i>procedendo all’informatizzazione al momento non viene redatto il giornale di</i>	
	<i>cassa</i> ”) ed il difetto di consequenzialità nella numerazione delle ricevute di	
	riscossione (presumibilmente è stato utilizzato un unico bollettario per tutte	
	le tipologie di riscossioni, stante l’originaria gestione unitaria). Nel merito, è	
	stato accertato che le riscossioni rendicontate sul conto giudiziale corrispon-	
	dono alle ricevute della riscossione in atti. È stato evidenziato, tuttavia, che	
	alcune bollette di riscossione (riepilogate su foglio <i>excel</i> inclusivo di tutte le	
	riscossioni facenti capo all’agente), ovvero i progressivi n. 96, n. 255, n. 630,	
	n.1949, n. 3416, n. 4239, n. 5411, n. 7790, n. 8978, n. 11336, n. 11907, n.	
	12992, n. 13451, n. 14483, n. 17318, n. 18354, n. 19256, n. 19260, n.	
	20291, n. 22958, n. 22988, n. 23861 risultano mancanti. Sul punto, l’am-	
	ministrazione ha attestato che le ricevute in questione non possono essere	
	associate a nessun conto giudiziale. È stato, inoltre, accertato che i versa-	
	menti in tesoreria, seppur effettuati da un soggetto diverso dall’agente	
	3	

	contabile, corrispondono alle somme riscosse. Il magistrato istruttore ha,	
	quindi, concluso per la dichiarazione di irregolarità della gestione sotto il pro-	
	filo della irregolarità formale, per la non corretta tenuta delle scritture con-	
	tabili e per la mancanza di alcune ricevute di riscossione, oltre che per le	
	ragioni indicate nella sentenza di questa Sezione giurisdizionale n. 59/2023.	
	2. Con decreto presidenziale, ritualmente notificato, insieme alla relazione di	
	irregolarità, all'amministrazione, per il tramite di quest'ultima all'agente con-	
	tabile, e al p.m. contabile, è stata fissata l'udienza di discussione del giudizio	
	per il giorno 28 aprile 2026.	
	3. Con comparsa di costituzione e risposta di mera forma, depositata il 1° feb-	
	braio 2026, si è costituito in giudizio l'agente contabile, riservandosi, nei ter-	
	mini di legge, di depositare memorie e scritti difensivi. Con successiva memoria	
	ha contestato le conclusioni rassegnate dal magistrato designato ed ha chiesto	
	il discarico dell'agente contabile.	
	4. All'udienza del 29 aprile 2026, l'avv. Mario Ossequio, per l'agente contabile,	
	ha insistito per la regolarità del conto giudiziale ed il conseguente discarico	
	dell'agente contabile. Il pubblico ministero ha concluso per la irregolarità del	
	conto giudiziale ed addebito al contabile per le ricevute della riscossione man-	
	canti, con gli adempimenti conseguenti ai sensi dell'art. 21 del r.d. n.	
	1214/1934. Pertanto, la causa è stata trattenuta in decisione.	
	5. Il collegio ritiene di condividere le conclusioni rassegnate dal magistrato	
	designato nella relazione di irregolarità. Il conto giudiziale, infatti, oltre alle	
	ragioni indicate nella sentenza di questa sezione n. 59/2023, con specifico	
	riguardo alla eterogeneità dell'originaria e cumulativa rappresentazione delle	
	gestioni, non contiene tutti gli elementi previsti dal modello 21 allegato al	
	4	

	d.P.R. 194/1996, posto che, come è stato accertato in sede istruttoria, le	
	sezioni relative agli estremi della riscossione non indicano i numeri delle ri-	
	cevute, ma solo gli importi, la sezione relativa ai versamenti in tesoreria in-	
	dica solo i numeri delle reversali e non anche le date delle quietanze ed i	
	singoli importi. Inoltre, ai sensi dell'art. 194, c. 2, del r.d. n. 827/1924 (<i>"gli</i>	
	<i>agenti contabili (...) non possono neppure essere discaricati quando abbiano</i>	
	<i>usato irregolarità o trascuratezza nella tenuta delle scritture corrispondenti, e</i>	
	<i>nelle spedizioni o nel ricevimento del danaro e delle cose mobili"</i>) e dell'art. 19	
	del regolamento che disciplina il servizio economale (<i>"Sotto la direzione</i>	
	<i>dell'Ufficio di Contabilità, l'Economo deve tenere costantemente aggiornati tutti</i>	
	<i>i libri e i registri occorrenti per il chiaro e disbrigo delle incombenze affidategli</i>	
	<i>(partitario delle anticipazioni, bollettari, inventari dei mobili e dei depositi, libro</i>	
	<i>delle ordinazioni, registro di carico e scarico, libro dei fornitori etc.. Per quanto</i>	
	<i>concerne le Entrate dovrà periodicamente e secondo le istruzioni ricevute ver-</i>	
	<i>sarle nella Tesoreria comunale secondo la emissione degli ordini di incasso da</i>	
	<i>parte dell'Ufficio di ragioneria, ordini di incasso predisposti da detto Ufficio o</i>	
	<i>richiesti direttamente dallo stesso economo."</i>), sono stati disattesi gli elemen-	
	tari obblighi di tenuta dei registri contabili, ove si consideri che non risulta	
	la prescritta tenuta del giornale di cassa e che vi è un evidente difetto di	
	consequenzialità nella numerazione delle ricevute di riscossione. A conferma	
	delle già indicate irregolarità, è appena il caso di osservare che l'art. 81, c. 7,	
	del regolamento di contabilità onera l'agente contabile dell'aggiornamento dei	
	registri di pertinenza <i>"(...) numerati e vidimati dal dirigente del settore ragio-</i>	
	<i>neria o da un suo delegato."</i> Si prende atto, inoltre, della dichiarazione	
	dell'amministrazione che ha attestato che le ricevute mancanti, sopra	
	5	

	indicate, non possono essere associate ad alcun conto giudiziale, sicché,	
	sotto questo profilo, la gestione in esame non può dirsi irregolare. Il collegio,	
	considerato che è stata accertata la quadratura delle riscossioni rendicontate	
	sul conto giudiziale con le ricevute della riscossione in atti e che i versamenti	
	in tesoreria, seppur effettuati da un soggetto diverso dall'agente contabile,	
	corrispondono alle somme riscosse, ritiene che il conto giudiziale debba es-	
	sere dichiarato irregolare senza ammanco. Quanto all'ulteriore domanda del	
	p.m., formulata in udienza, di trasmissione all'amministrazione del presente	
	provvedimento ai sensi dell'art. 21 del r.d. n. 1214 del 1934, è appena il caso	
	di osservare che, in materia di conti giudiziali, tutte le sentenze della Corte	
	dei conti vengono comunicate all'amministrazione di appartenenza	
	dell'agente, la quale è parte necessaria del giudizio.	
	P.Q.M.	
	la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Calabria, defini-	
	tivamente pronunciando dichiara irregolare il conto giudiziale indicato in epi-	
	grafe. Nulla per le spese.	
	Manda alla Segreteria per i conseguenziali adempimenti.	
	Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del giorno 29 aprile 2026.	
	Il Relatore Il Presidente	
	Carlo Efisio Marrè Brunenghi Domenico Guzzi	
	<i>Firmato digitalmente</i> <i>Firmato digitalmente</i>	
	Depositato in Segreteria il 08/05/2026	
	Il Funzionario responsabile	
	Dott.ssa Stefania Vasapollo	
	6	

Firmato digitalmente